



Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

ACCORDO INTEGRATIVO DEFINITIVO
SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE
DEL COMPARTO IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO
- ANNO 2025-

PREMESSA

Visto l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 settembre 2025, esercitati ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 5965 del 13 ottobre 2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo, n. 250962 del 26 novembre 2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-0085058-P del 26 novembre 2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali. In considerazione del fatto che il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con la nota n. DFP-0085058-P del 26 novembre 2025, al fine di dare ulteriore corso all'ipotesi di accordo ha richiesto di eliminare all'art. 5 "Soggetto erogatore dei benefici" la previsione contrattuale secondo la quale *"Le parti concordano che per l'anno 2025 la Direzione Generale Personale e Affari Legali sarà il soggetto titolato all'erogazione dei benefici di cui al presente accordo"* in quanto trattasi di disposizione avente carattere organizzativo e procedurale e, quindi, non oggetto di contrattazione integrativa.

LE PARTI

Sottoscrivono in via definitiva il seguente accordo integrativo sui criteri generali per l'adozione di iniziative a sostegno del reddito del personale del Comparto in servizio presso il Ministero del turismo – Anno 2025, tra la parte pubblica, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione generale Personale e Affari legali, Dott. Fabio Le Donne, ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nazionali dell'Area funzioni Centrali che hanno sottoscritto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art.1

AMBITO APPLICATIVO

Il presente accordo si applica al personale del Comparto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso il Ministero del Turismo, anche in posizione di

comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 2

DURATA E DECORRENZA

Il presente accordo ha validità con riferimento all'anno 2025 per le spese sostenute dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.

Art. 3

OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo le parti stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale come individuato dall'art. 1.

Art. 4

RISORSE ASSEGNATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Tenuto conto che nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2025 il capitolo n. 3106 – provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie –presenta una dotazione finanziaria pari a € 330.600,00, le parti concordano di destinare al finanziamento delle provvidenze di tutto il personale di cui all'articolo 1 del presente accordo una quota dell'80% pari ad € 264.480,00.

Art. 5

EVENTUALE POLIZZA SANITARIA

Le parti concordano che per gli anni a decorrere dal 2026 e seguenti, le risorse di cui al capitolo n. 3106 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo potranno essere integralmente o parzialmente destinate alla sottoscrizione di una polizza sanitaria integrativa, all'esito della individuazione dell'operatore assicurativo.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Le parti concordano che per l'anno 2025 l'Amministrazione rimborserà a domanda, al personale di cui all'art. 1 le seguenti categorie di spesa:

1. spese sanitarie documentate*;

2. spese sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico per i servizi di educazione ed istruzione;
3. spese sostenute per servizio di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro.
4. spese sostenute per i figli fiscalmente a carico per attività ricreative e culturali.
5. spese sostenute per attività sportive.

* Spese sostenute dal relativo nucleo familiare successivamente alla decorrenza della presa di servizio del predetto personale presso il Ministero, nonché quelle sostenute dai dipendenti di ruolo cessati dal servizio nell'anno 2025 entro la data di cessazione dal servizio, che non siano state già oggetto di rimborsi da parte di terzi.

Art. 7

SPESE SANITARIE

Nella tipologia di spese sanitarie documentate rientrano:

- spese mediche generiche;
- prestazioni mediche e spese per visite e diagnostica specialistiche, incluse le prestazioni fisioterapiche e riabilitative effettuate da operatori sanitari iscritti agli albi professionali;
- ticket SSN;
- cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie;
- protesi acustiche;
- protesi oculistiche.

Il singolo documento di spesa rimborsabile non può essere inferiore ad € 50,00.

Non sono ammesse al rimborso le seguenti spese:

- le spese effettuate per cure termali (intendendo con ciò spese effettuate presso stabilimenti termali relative alle sole prestazioni termali) ad eccezione di quelle effettuate per gravi patologie, purché corredate da certificazione medica specialistica che le prescriva come cura complementare alla terapia medica in corso per la malattia. In questo specifico caso, saranno comunque sovvenzionate solo le spese sanitarie sostenute, ma non quelle di viaggio e soggiorno;
- le spese per acquisto di farmaci allopatici, omeopatici, fitoterapici ed integratori;
- le spese sostenute per acquisto di materassi, poltrone, reti e cuscini, ad eccezione di quelli acquistati per gravi patologie, purché classificati come dispositivi medici e sempreché collegati funzionalmente alla patologia (tale situazione deve risultare da apposita prescrizione medico specialistica);
- le spese per acquisto di dispositivi medici, salvo se di importo unitario pari ad almeno € 50,00

e acquistati per finalità terapeutiche, risultanti da specifica prescrizione medica specialistica con l'indicazione della patologia;

- particolari prodotti che, pur se classificati come dispositivi medici, sono utilizzabili per scopi non strettamente sanitari.

Art. 8

SPESE PER I SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Nella tipologia di spesa per i servizi di educazione ed istruzione rientrano le seguenti categorie, esclusivamente per figli fiscalmente a carico:

- a) spese per iscrizione e frequenza di scuole pubbliche e private paritarie fino alla scuola secondaria di 1° grado.
- b) spese per iscrizione a scuole secondarie di 2° grado e università.
- c) spese documentate per l'acquisto di libri di testo adottati nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, entro i limiti dei tetti di spesa ministeriali e in conformità alle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
- d) spese sostenute per l'ottenimento di certificazioni linguistiche.

Sono escluse dal rimborso le spese per servizio mensa, pre e post scuola e scuolabus, nonché le spese di importo inferiore a € 100.

Art. 9

SPESE PER ABBONAMENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Sono rimborsabili le seguenti categorie di spesa sostenute dal dipendente:

- a) abbonamenti (di durata minima mensile) e carnet relativi al trasporto pubblico locale, regionale e nazionale finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro
- b) spese di viaggio documentate, sostenute per effettuare visite mediche specialistiche personali

Art. 10

SPESE PER ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI DEI FIGLI

Sono rimborsabili le seguenti spese sostenute per i figli fiscalmente a carico del dipendente:

- a) spese per l'iscrizione e la frequenza di centri estivi e invernali, organizzati nel periodo di chiusura delle scuole, limitatamente ai figli fino al quattordicesimo anno di età.

L'importo massimo rimborsabile è pari a € 500,00 per ciascun figlio relativamente alle prestazioni previste alla lettera a).

Art. 11

SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE DEI DIPENDENTI

In coerenza con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Ministero della Salute in tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie attraverso l'attività fisica regolare, l'amministrazione riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la pratica di attività sportive.

Rientrano tra le attività rimborsabili quelle svolte presso palestre, centri sportivi, piscine o altre strutture sportive regolarmente riconosciute.

L'importo massimo annuo rimborsabile per ciascun dipendente è stabilito in € 300,00.

Sono escluse dal rimborso le prestazioni fisioterapiche e riabilitative previste dall'art. 7 nonché eventuali spese sostenute per l'acquisto di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive personali, nonché quote di partecipazione a singoli eventi sportivi.

Art. 12

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Le risorse individuate, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo vengono ripartite secondo i seguenti criteri di riparto:

- a) il 60% delle risorse disponibili è destinato al rimborso delle spese previste dall'articolo 7 nella misura dell'80%. Per le spese relative alle cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie, psicoterapiche e psichiatriche, all'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, la percentuale di rimborso è pari al 70%. Le percentuali di rimborso delle spese di cui alla presente lettera sono valide per il dipendente, per il proprio coniuge e per i propri figli, se fiscalmente a carico, mentre per gli altri familiari a carico, le percentuali si intendono ridotte alla metà.

- b) il 20% delle risorse disponibili, è destinato al rimborso delle spese previste dall'articolo 8, nella misura del 70% con ISEE fino a 40.000 euro e nella misura del 50% con ISEE superiore a 40.000 o in

caso di mancata presentazione.

c) il 10% delle risorse disponibili è destinato al rimborso delle spese previste dall'articolo 9 nella misura del 100% con ISEE fino a 40.000 euro e nella misura del 70% con ISEE superiore a 40.000 o in caso di mancata presentazione.

d) il 10% delle risorse disponibili è destinato al rimborso delle spese previste dall'articolo 10 e 11 nella misura del 100% con ISEE fino a 40.000 euro e nella misura del 80% con ISEE superiore a 40.000 o in caso di mancata presentazione.

Laddove il riparto delle risorse determinato secondo quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d) non consentisse di ristorare la spesa negli importi percentuali come sopra indicati, le predette percentuali dovranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria individuata all'articolo 4 del presente Accordo.

Le eventuali risorse residue a consuntivo saranno, ove necessario, attribuite prioritariamente in favore delle spese di cui alla lettera a) e solo successivamente redistribuite proporzionalmente in favore delle lettere b), c), d).

Eventuali ulteriori eccedenze saranno oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive a sostegno del reddito del personale.

Il personale in comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre amministrazioni, che sia già beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui all'articolo 6 non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

Roma, _____

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Fabio Le Donne

PARTE SINDACALE

CISL FP

CONFSAL UNSA

FLP

CONFINTESA FP

RSU
